

Guida per il futuro contribuente

Tassazione del reddito e della sostanza in Svizzera



Edizione 2024



Editore

Conferenza svizzera delle imposte

Autore

Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Politica fiscale
Team Documentazione Fiscale
3003 Berna

Illustrazioni

Barrigue
Losanna

Stampa

Länggass Druck AG Bern
3001 Berna

Prezzo unitario

1–10 esemplari 9 franchi
11–100 esemplari 7 franchi
da 101 esemplari 5 franchi
Spesa forfetaria
per le scuole: 5 franchi / esemplare

ISSN 2234-9154
15ª edizione, 2024

Premessa

Il presente opuscolo è stato elaborato dal Team Documentazione Fiscale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Destinato in particolare all'educazione scolastica, esso intende offrire una **panoramica sugli aspetti legati all'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche.**

Con il **sistema d'imposizione annuale *postnumerando***, una dichiarazione d'imposta deve essere compilata ogni anno. In tutti i Cantoni è ormai possibile compilarla al computer o in rete.

Per esercitarsi nella compilazione della dichiarazione d'imposta si può utilizzare un modulo presente sul sito www.imposte-easy.ch. Si trovano inoltre informazioni utili per i giovani contribuenti.

Esiste tuttavia una serie di situazioni fiscali particolari che possono sollevare diverse questioni come, ad esempio:

- un'apprendista deve davvero pagare le imposte sul suo stipendio? Se sì, a partire da che età?
- una persona disoccupata deve pagare le imposte?
- che cosa succede in caso di difficoltà di pagamento?
- in quale Cantone le persone che lavorano fuori dal loro domicilio durante la settimana pagano l'imposta sul reddito?
- che cosa succede in caso di cambiamento di Cantone?
- quali sono le conseguenze fiscali di un matrimonio, di una separazione o di un divorzio?

Sicuramente, prima o poi, tutti i contribuenti potranno essere confrontati con una di queste situazioni. Il presente opuscolo offre delle risposte in merito.

Nelle singole parti della pubblicazione vengono indicate le peculiarità delle soluzioni adottate dai vari Cantoni. Di regola sono tuttavia esposte unicamente le norme riguardanti l'imposta federale diretta e le disposizioni vigenti nella maggior parte dei Cantoni.

Indice

Tassazione del reddito e della sostanza in Svizzera

1	Un sistema fiscale unico al mondo	6
1.1	Ripercussioni del federalismo svizzero sul sistema fiscale	7
1.2	Armonizzazione fiscale	8
2	Tassazione ordinaria	10
2.1	Principi e metodi	10
2.1.1	Procedura	10
2.1.2	Assoggettamento	11
2.1.2.1	Domicilio fiscale delle persone fisiche.....	11
2.1.2.2	Imposizione nel caso di lavoro fuori cantone e rientro settimanale al domicilio	11
2.1.3	Imposta sul reddito.....	13
2.1.3.1	Oggetto dell'imposta sul reddito	13
2.1.3.2	Deduzioni	13
2.1.3.3	Imposta federale diretta	15
2.1.3.4	Particolarità cantonali	15
2.1.3.5	Dal reddito lordo al reddito imponibile.....	16
2.1.4	Imposta sulla sostanza.....	17
2.1.4.1	Oggetto dell'imposta sulla sostanza	17
2.1.4.2	Deduzioni	17
2.1.4.3	Dalla sostanza lorda alla sostanza imponibile	18
2.1.5	Basi temporali	19
2.1.5.1	Periodo fiscale.....	19
2.1.5.2	Periodo di computo	20
2.1.5.3	Metodo <i>postnumerando</i>	20
2.1.6	Tassazione dell'imposta	21
2.1.7	Calcolo dell'imposta	21
2.1.7.1	Aliquota dell'imposta e coefficiente annuale.....	21
2.1.7.2	Tariffa direttamente applicabile	22
2.1.8	Riscossione dell'imposta	23
3	Situazioni fiscali particolari	26
3.1	Inizio dell'assoggettamento	27
3.1.1	Metodo di calcolo	27
3.1.1.1	Prima tassazione all'inizio dell'anno fiscale.....	27
3.1.1.2	Prima tassazione nel corso dell'anno	27
3.1.1.3	Annualizzazione	28
3.1.2	Provenienza dall'estero o da un altro Cantone	29
3.1.2.1	Arrivo dall'estero	29
3.1.2.2	Arrivo da un altro Cantone	29
3.1.3	Imposizione e tassazione di minorenni	30
3.1.4	Prima tassazione alla maggiore età	31
3.2	Eventi con ripercussioni fiscali	32
3.2.1	Inizio dell'attività lucrativa	32
3.2.2	Matrimonio	33
3.2.3	Divorzio, separazione di diritto o di fatto	35
3.2.3.1	Imposizione degli alimenti.....	36
3.2.3.2	Prestazioni uniche in capitale	37
3.2.4	Decesso del coniuge	37
3.2.5	Devoluzione per causa di morte (successione) e donazione	38
3.2.6	Fine dell'assoggettamento.....	38

3.3	Eventi senza ripercussioni fiscali	39
3.3.1	Passaggio dal tirocinio all'impiego	39
3.3.2	Cambiamento di professione	40
3.3.3	Interruzione dell'attività lucrativa	40
3.3.3.1	Mantenimento del domicilio in Svizzera.....	40
3.3.3.2	Rinuncia al domicilio in Svizzera.....	41
3.3.4	Modifica del reddito	42
3.3.4.1	Cambiamento del tasso di occupazione.....	42
3.3.4.2	Diminuzione del reddito a seguito di disoccupazione ...	43
3.3.4.3	Adeguamento delle rate d'imposta provvisorie	43
3.3.5	Cessazione dell'attività lucrativa	44
4	Diritti e obblighi dei contribuenti	45
4.1	Obblighi.....	45
4.2	Diritti	47
4.3	Consigli per la compilazione della dichiarazione d'imposta	49

Appendice

Materiale didattico in materia di fiscalità	54
Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni	55
Indice analitico	59

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
IFD	Imposta federale diretta
IPG	Indennità di perdita di guadagno
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LAID	Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
TF	Tribunale fédérale



TUBS wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

Cantoni

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Tassazione del reddito e della sostanza in Svizzera

(Stato della legislazione al 1° gennaio 2024)

1 Un sistema fiscale unico al mondo

Stato federalista, la Svizzera non ha un sistema fiscale unitario. Di conseguenza, la **Confederazione**, i suoi **26 Cantoni** e i circa **2130 Comuni** riscuotono le imposte e le tasse conformemente alle proprie legislazioni.



I compiti della Confederazione sono finanziati in gran parte dalle imposte indirette (ad es. l'imposta sul valore aggiunto [IVA], l'imposta preventiva o sul tabacco). I Cantoni e i Comuni coprono invece le loro uscite essenzialmente con i proventi delle imposte dirette (ad es. imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche).

Nell'ambito delle imposte dirette, la fonte di entrata più importante è senza dubbio l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Essa rappresenta

più di un terzo del gettito complessivo dell'ente pubblico (Confederazione, Cantoni e Comuni).

Nel voto popolare del 4 marzo 2018, la riscossione dell'imposta federale diretta (IFD) e dell'IVA è stata prorogata di 15 anni fino al 2035.

Una Costituzione è composta dell'insieme dei principi che determinano l'organizzazione ed il funzionamento di uno Stato nonché i diritti e obblighi dei suoi cittadini.

Il referendum permette agli aventi diritto di voto di decidere in modo definitivo alle urne su importanti decisioni del Parlamento.

La Costituzione contempla due tipi di referendum, quello obbligatorio e quello facoltativo. Gli atti sottoposti al referendum obbligatorio sono automaticamente sottoposti al voto del Popolo, mentre quelli sottoposti a referendum facoltativo sono oggetto di una votazione popolare su richiesta tramite la raccolta di firme.

Fonte: www.parlament.ch

Oltre alla nostra natura federalista, ci differenziamo dagli altri Paesi anche per un'altra peculiarità: i cittadini decidono in votazione quali imposte possono essere prelevate. Lo Stato può infatti esigere dai cittadini solo l'adempimento degli obblighi – tra i quali rientrano anche le imposte – previsti dalla Costituzione e dalle leggi. Le modifiche costituzionali devono per questa ragione poste automaticamente in votazione popolare, sia a livello federale sia a livello cantonale (referendum obbligatorio). Solo pochi Cantoni conoscono il referendum obbligatorio anche per la revisione delle leggi, mentre negli altri Cantoni essa soggiace al referendum facoltativo.

Nella maggior parte dei casi il popolo può addirittura pronunciarsi in merito alla determinazione delle tariffe, delle aliquote e dei coefficienti d'imposta.

1.1 Ripercussioni del federalismo svizzero sul sistema fiscale

Il sistema fiscale svizzero riflette la **struttura statale federativa** del nostro Paese. Infatti, le imposte sono prelevate non solo dalla Confederazione, nonché dai Cantoni così come dai Comuni.

Oltre alla Confederazione, ogni **Cantone** ha il proprio diritto fiscale. Conformemente alla loro autonomia e alle direttive di armonizzazione delle imposte dirette, i Cantoni riscuotono in modo diverso le imposte sul reddito, sul patrimonio, sulla successione, sugli utili di capitale e sugli utili immobiliari.

I **Comuni** possono decidere di riscuotere supplementi in base alla tariffa base cantonale o all'imposta cantonale dovuta o – come raramente avviene – prelevare imposte comunali secondo una propria tariffa.

Anche la **Confederazione** tassa il reddito. Tuttavia, le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti quali ad es. l'IVA, l'imposta preventiva, le tasse di bollo e le imposte sul consumo.

Il diritto di queste collettività pubbliche di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione federale. Questa ripartisce in effetti le competenze fiscali rispettive in modo che queste collettività non si ostacolino a vicenda e che i contribuenti non vengano gravati oltremisura dal carico fiscale complessivo.

La **Confederazione** può prelevare soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costituzione. Tuttavia, il fatto che la Costituzione attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare un'imposta non esclude il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere. A tal fine occorrerebbe un divieto esplicito. Per questa ragione sia la Confederazione sia i Cantoni prelevano imposte dirette (ad es. l'imposta sul reddito).

In virtù dell'art. 3 Cost, i **Cantoni** sono per contro «sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione». Essi hanno quindi il diritto originario di riscuotere imposte nonché di disporre di queste entrate.

Grazie alla loro **sovranità fiscale originaria** i Cantoni sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Costituzione federale non vieti loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riservi alla Confederazione (ad es. l'IVA).

I **Cantoni detengono i diritti di sovranità originaria**. La Confederazione dispone dei diritti che le sono attribuiti dalla Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost).

La portata dell'autonomia dei Comuni è determinata dal diritto cantonale.

Poiché per la Confederazione il diritto esclusivo di prelievo fiscale è proporzionalmente limitato a pochi tipi di tributi (IVA, tasse di bollo, imposta preventiva, imposizione del tabacco, dazi e imposte speciali sul consumo), i Cantoni godono di un certo margine di manovra per strutturare le proprie imposte.

Di solito i Comuni prelevano le loro imposte secondo le stesse basi legali su cui si fonda il Cantone, anche se con altre aliquote fiscali, talora in base a tariffe proprie, ma solitamente tramite un moltiplicatore d'imposta cantonale dovuta. Le imposte comunali sono spesso pari a quelle cantonali, se non addirittura più elevate.

Allora, che cosa puoi dire adesso sulle sovranità federali? Troverai più informazione su www.imposte-easy.ch, e potrai, tra l'altro, valutare le tue conoscenze tramite un quiz.

I **Comuni** possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal rispettivo Cantone. In contrapposizione alla sovranità originaria, si parla in questi casi di **sovranità fiscale derivata** o **delegata**. Essa rappresenta pur sempre una vera e propria sovranità fiscale che, oltre a quella della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero.

1.2 Armonizzazione fiscale



Il federalismo spiega perché in passato le leggi tributarie cantonali erano così diverse da un Cantone all'altro. Nel caso delle imposte dirette, la determinazione dell'oggetto fiscale (ad es. il reddito) e la base di calcolo così come le basi temporali potevano essere differenti.

In attuazione del mandato costituzionale adottato nel 1977 (art. 129 Cost.) per armonizzare le imposte sul reddito, sulla sostanza così come sull'utile e sul capitale, le Camere federali hanno approvato il 14 dicembre 1990, la **Legge federale sull'armonizzazione fiscale delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)**.

- **Assoggettamento**
Chi deve pagare le imposte?
- **Oggetto delle imposte**
Che cosa è imposto?
- **Basi temporali**
Per quale periodo sono dovute le imposte?

Si tratta di una **legge quadro**. La LAID si indirizza ai legislatori cantonali e comunali e prescrive loro i principi in materia di assoggettamento, oggetto e periodo di calcolo delle imposte, procedura e disposizioni penali da seguire per la strutturazione dei regimi fiscali.

Conformemente al mandato costituzionale, la LAID precisa che **spetta ai Cantoni stabilire tariffe, aliquote e importi esenti da imposta**.

La LAID non disciplina l'organizzazione delle autorità fiscali. Questo settore rimane pure compito dei Cantoni in quanto ognuno di loro ha una propria particolare struttura statale e amministrativa.

La LAID è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. Scaduto il periodo di transazione di otto anni per i Cantoni, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone. Dalla sua entrata in vigore, la LAID è già stata oggetto di numerose revisioni.

2 Tassazione ordinaria

2.1 Principi e metodi

La **tassazione** designa la procedura di determinazione dell'imposta dovuta.

2.1.1 Procedura

La tassazione viene effettuata sulla base di una **dichiarazione d'imposta**. Questa viene inviata ai **contribuenti** che la devono compilare in modo corretto e completo (autoaccertamento) e presentarla a tempo debito. L'**autorità fiscale verifica** in seguito le informazioni e determina i fattori fiscali, l'aliquota d'imposta e l'ammontare dell'imposta nel quadro della **decisione di tassazione** (sistema di tassazione detto «misto»).

Sebbene in Svizzera le imposte debbano essere pagate sia alla Confederazione (ad es. imposta sul reddito) che al Cantone e al Comune (ad es. imposta sul reddito e sulla sostanza), i contribuenti ricevono un'**unica dichiarazione d'imposta**. La stessa, che viene **inviata dal Comune di domicilio o dal Cantone di domicilio**, dovrà essere ritornata all'autorità fiscale debitamente compilata, unitamente agli allegati necessari. La dichiarazione d'imposta può essere compilata su carta, in formato elettronico mediante un software gratuito o in linea. Anche l'IFD viene tassata e prelevata dai Cantoni e **non dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)**.

L'autorità di tassazione competente (di regola l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni) verifica i dati contenuti nella dichiarazione d'imposta. Ove necessario, può sollecitare il contribuente a fornire ulteriori spiegazioni o a presentare altri documenti giustificativi necessari alla tassazione.

Una volta accertati il reddito e la sostanza imponibili, l'Amministrazione fiscale calcola l'ammontare d'imposta dovuto alla Confederazione (solo l'imposta sul reddito), al Cantone e al Comune (reddito e sostanza).

Le correzioni eventualmente apportate al momento della verifica sono comunicate al contribuente nella notifica di tassazione. In caso di controversia, egli ha la possibilità – entro un determinato termine – di impugnare la notifica di tassazione presso l'autorità di tassazione che l'ha emessa. Contro la decisione su reclamo può essere inoltrato ricorso presso un'istituzione amministrativa cantonale indipendente. I Cantoni possono prevedere una seconda istanza di ricorso. La decisione spetta al Tribunale federale (TF) come ultima istanza (*vedi cifra 4.2*).

La riscossione dell'imposta avviene in due fasi, vale a dire sulla base di un conteggio provvisorio e, a tassazione definitiva avvenuta, di un conteggio finale, oppure tramite acconti e un conteggio finale (*per i dettagli vedi cifra 2.1.7*).

2.1.2 Assoggettamento

2.1.2.1 Domicilio fiscale delle persone fisiche

Le **legislazioni tributarie** legano di regola l'**imposizione del reddito al luogo di domicilio fiscale**. Lo stesso vale altresì per i beni mobili. I beni immobili sono invece imponibili nel luogo in cui si trova l'oggetto immobiliare (ad es. un edificio o un terreno).

Il domicilio fiscale di una persona è il luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Nei casi di controversia o nei casi sospetti dove si tratta di determinare il domicilio fiscale, l'autorità esamina il **centro degli interessi vitali e delle relazioni personali** del contribuente. In effetti, è determinante il luogo in cui esso intrattiene le relazioni familiari, personali, sociali ed economiche più forti.

2.1.2.2 Imposizione nel caso di lavoro fuori cantone e rientro settimanale al domicilio

Ci sono persone che soggiornano durante la settimana nel luogo di lavoro (Cantone **A**), ma trascorrono regolarmente il fine settimana e i giorni festivi in un altro Cantone, presso la loro famiglia (Cantone **B**).

Si tratta spesso di giovani non coniugati che, lavorando in un altro Cantone, abitano ancora presso i genitori.

Può anche trattarsi di una famiglia ove uno dei membri esercita un'attività lucrativa in un altro Cantone, in una località abbastanza lontana da non poter fare giornalmente il rientro al luogo di domicilio.

Nel caso di un contribuente **con attività lucrativa dipendente senza funzioni dirigenziali**, le relazioni familiari e sociali rivestono maggiore importanza rispetto a quelle professionali (ad esempio nel caso di un coniuge che abita durante la settimana presso il luogo di lavoro). Lo stesso principio si applica ai giovani contribuenti celibi.

Pertanto, se il contribuente il cui luogo di lavoro è nel Cantone **A**, ma rientra regolarmente in quello di residenza nel Cantone **B**, il domicilio fiscale si trova nel cantone **B**, il quale è quindi competente per procedere alla tassazione.

Analoghe considerazioni valgono per i giovani che, per ragioni di studio, soggiornano in un altro Cantone. Hanno neppure il domicilio fiscale in questo altro Cantone.

luogo di soggiorno settimanale Cantone A	domicilio Cantone B
lavoro studio	genitori famiglia amici associazioni
	domicilio fiscale ASSOGGETTAMENTO

Tuttavia, se una persona ad es. convive con un'altra persona nel Cantone A, vi trascorre quasi tutti i fine settimana o vi esercita attività legate ad un'associazione, è lì che si trova il centro dei suoi interessi vitali. Il Cantone A rivendicherà il suo diritto d'imposizione. Nell'ottica del diritto fiscale, c'è quindi un **trasferimento del domicilio**.

luogo di soggiorno settimanale Cantone A	domicilio Cantone B
lavoro concubinato associazioni	genitori famiglia
domicilio fiscale ASSOGGETTAMENTO	

Il contribuente che non vuole essere tassato nel luogo di lavoro deve addurre la **prova** che il centro dei suoi interessi vitali è situato altrove.

Nei rapporti intercomunali sono talvolta applicabili altre regolamentazioni, come una ripartizione delle imposte fra il Comune di domicilio e quello in cui è svolta l'attività.

Succede che due Cantoni si contendano l'assoggettamento dello stesso contribuente. Tuttavia, l'imposizione del reddito e della sostanza da parte di due o più Cantoni per lo stesso lasso di tempo viola il **divieto della doppia imposizione intercantonale**.

In caso di controversia, il domicilio fiscale dovrà essere stabilito – dai Cantoni o dall'AFC per alcuni casi – in uno dei due Cantoni. La questione contenziosa può essere portata fino al TF.

2.1.3 Imposta sul reddito

2.1.3.1 Oggetto dell'imposta sul reddito

Confederazione, Cantoni e Comuni prelevano un'imposta sul reddito determinante imponibile. Quali redditi devono però essere indicati nella dichiarazione d'imposta?

L'imposta sul reddito colpisce l'**insieme dei proventi** del contribuente, indipendentemente dalla loro fonte (provenienza svizzera o estera, redditi da attività lucrativa indipendente o dipendente, da sostanza, ecc.).

In linea di principio, le leggi tributarie non definiscono in modo preciso il concetto di reddito. A volte si limitano a elencare i diversi elementi di cui si compone, a volte descrivono il reddito e forniscono degli esempi, come nel caso dell'IFD. Il legislatore afferma infatti che «**sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici**» e cita in seguito degli esempi.

I diversi tipi di reddito possono essere riassunti in alcune categorie (vedi cifra 2.1.3.5. I).

2.1.3.2 Deduzioni

L'imposta sul reddito è prelevata sul reddito complessivo. Il contribuente può tuttavia far valere alcune deduzioni. Le stesse sono menzionate esplicitamente nelle leggi tributarie. Si distinguono tre categorie di deduzioni : le spese, le deduzioni generali e le deduzioni sociali.



Dopo aver accertato il

REDDITO LORDO

complessivo e operato le diverse deduzioni, come le:

spese

e le

deduzioni generali

risulta il

REDDITO NETTO.

Da questo vengono successivamente detratte le

deduzioni sociali.

L'ammontare che ne risulta è il

REDDITO IMPONIBILE.

Il cui ammontare è determinante per il calcolo dell'imposta.

Spese

Tra queste rientrano le spese direttamente necessarie per il conseguimento del reddito. Per i lavoratori dipendenti si tratta, ad esempio, del viaggio tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (fino ad un limite massimo che per la Confederazione si situa a 3200 franchi per anno) o spese supplementari per i pasti fuori casa. Per i lavoratori indipendenti sono principalmente ammortamenti, accantonamenti, interessi su debiti aziendali, ecc.

Deduzioni generali

Rientrano in questa categoria le deduzioni relative alle spese che, seppure senza legami diretti con il conseguimento del reddito, sono nondimeno ammesse in deduzione per motivi di politica sociale.

Pertanto, gli alimenti versati come anche i contributi per l'AVS, l'AI, l'assicurazione contro la disoccupazione o la previdenza professionale sono interamente deducibili.¹

In misura limitata è possibile dedurre gli interessi passivi privati, le liberalità a favore di istituzioni che perseguono uno scopo di pubblica utilità, i premi e i contributi per l'assicurazione contro le malattie, l'assicurazione sulla vita, la previdenza individuale vincolata (3° pilastro), le spese di malattia considerevoli, spese per la custodia di figli da parte di terzi, ecc.

Per la Confederazione, tutte le spese di formazione e perfezionamento con scopo professionale, incluse le spese di riqualifica, possono essere dedotte fino a concorrenza di 12900 franchi per periodo fiscale. I Cantoni possono fissare il limite massimo per le imposte cantonali. Per contro le spese di formazione iniziale non sono deducibili.

Deduzioni sociali

Esse permettono di determinare l'importo dell'imposta sul reddito tenendo conto di fattori sociali che influenzano la capacità contributiva del contribuente. Sono presi in considerazione, tra l'altro, lo stato civile, il numero di figli o di persone a carico nonché eventuali inabilità che ridurrebbero la sua capacità di lavorare e il suo reddito.

¹ I contributi versati all'AVS, all'AI, all'assicurazione contro la disoccupazione e alla previdenza professionale vengono automaticamente dettratti dal stipendio, come indicato sul certificato di salario. Quando si presenta la dichiarazione d'imposta viene indicato il reddito netto e non il reddito lordo. Per questo motivo questi contributi non vengono presi in considerazione come detrazione aggiuntiva.

2.1.3.3 Imposta federale diretta

Le disposizioni di legge concernenti l'IFD sono applicate in modo uniforme in tutta la Svizzera, indipendentemente dal Cantone di domicilio.

2.1.3.4 Particolarità cantionali

Le 26 legislazioni tributarie cantionali non sono unitarie e presentano tra loro alcune differenze concernenti in particolare le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta che, conformemente alla Cost. e alla LAID, sono di competenza dei Cantoni (*vedi cifra 1.2*). La loro elaborazione ed il loro ammontare possono dunque variare da un Cantone all'altro.

2.1.3.5 Dal reddito lordo al reddito imponibile

I Reddito lordo complessivo in Svizzera e all'estero

Reddito da attività lucrativa indipendente	
Reddito da attività lucrativa dipendente	
Guadagni accessori	
Reddito sostitutivo (rendite)	
Reddito dalla sostanza mobiliare	
Reddito dalla sostanza immobiliare (fondi)	
Altri redditi	
II Totale dei redditi lordi	

III Spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali

Spese professionali dei dipendenti	
Spese di conseguimento del reddito degli indipendenti	
Interessi passivi privati	
Contributi AVS / AI / IPG / AD	
Contributi alla previdenza professionale (2° pilastro)	
Contributi alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)	
Premi assicurativi	
Spese di gestione patrimoniale	
Spese di custodia dei figli da parte di terzi	
Altre spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali	
IV Totale delle spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali	

Reddito lordo (cifra II)	
Meno totale delle spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali (cifra IV)	
V Reddito netto	

VI Deduzioni sociali

Deduzione personale / per coniugati	
Deduzione per figli	
Deduzione per persone bisognose a carico	
Altre deduzioni sociali o inerenti alla politica sociale	
VII Totale delle deduzioni sociali	

Reddito netto (cifra V)	
Meno totale delle deduzioni sociali (cifra VII)	
VIII Reddito imponibile	

2.1.4 Imposta sulla sostanza

2.1.4.1 Oggetto dell'imposta sulla sostanza

A differenza della Confederazione che non tassa la sostanza delle persone fisiche, tutti i Cantoni e i Comuni prelevano, oltre all'imposta sul reddito (**imposta principale**), un'imposta sulla sostanza (**imposta complementare**).

Di norma questa imposta non dovrebbe intaccare la sostanza in sé, in quanto il suo obiettivo è piuttosto quello di gravare, indirettamente, il reddito proveniente dalla sostanza. Essa viene tuttavia prelevata anche su parti non fruttifere della sostanza.

Dato che l'imposta sulla sostanza deve essere intesa come imposta complementare, le sue aliquote d'imposta e le regole per la sua valutazione sono state di conseguenza elaborate con prudenza.

Sono soggetti all'imposta sulla sostanza tutti i beni immobili e mobili appartenenti al contribuente (comprese le criptovalute), le pretese valutabili in denaro, i crediti e le partecipazioni. Questa imposta è concepita come **imposta sulla sostanza complessiva**. Il mobilio e le suppellettili domestiche non sono per contro imponibili.

La sostanza dei figli in custodia dei genitori è assegnata al titolare dell'autorità parentale che la deve dichiarare e ne è soggetto fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.

2.1.4.2 Deduzioni

Tuttavia, non viene tassata la sostanza complessiva, bensì solo la **sostanza netta**, ossia il patrimonio che rimane dopo aver operato le deduzioni previste dalla legge (deduzione dei debiti e deduzioni sociali).

Deduzione dei debiti

In tutti i Cantoni i debiti possono essere dedotti dalla somma complessiva della sostanza.

Deduzioni sociali

La maggioranza dei Cantoni prevede delle deduzioni sociali. Tra queste rientrano anche le deduzioni per figli e quelle per i contribuenti più anziani. Tuttavia, l'importo di queste deduzioni, o eventuali esoneri, variano da Cantone a Cantone.

La maggior parte dei membri dell'Unione Europea (UE) non preleva un'imposta sulla sostanza, così come la concepiamo.

Dopo aver accertato la

SOSTANZA LORDA

complessiva e dedotti i

debiti

risulta la

SOSTANZA NETTA.

Da questa vengono successivamente detratte le

deduzioni sociali.

L'ammontare che ne risulta è la

SOSTANZA IMPONIBILE.

Il cui ammontare è determinante per il calcolo dell'imposta.

2.1.4.3 Dalla sostanza lorda alla sostanza imponibile

I Attivi in Svizzera e all'estero

Proprietà immobiliare	
Sostanza commerciale	
Titoli, averi bancari e altri investimenti in capitale	
Denaro in contanti, oro e altri metalli preziosi	
Assicurazioni sulla vita e di rendita suscettibili di riscatto	
Partecipazione alla sostanza di comunioni ereditarie	
Altri valori patrimoniali	
II Totale degli Attivi (sostanza lorda)	

III Passivi

Debiti privati	
Debiti provenienti dalla sostanza aziendale	
IV Totale dei Passivi	

Attivi (cifra II)	
Meno totale dei passivi (cifra IV)	
V Sostanza netta	

VI Deduzioni

Deduzione personale / per coniugati	
Deduzione per figli	
Altre deduzioni	
VII Totale delle Deduzioni	

Sostanza netta (cifra V)	
Meno totale delle deduzioni (cifra VII)	
VIII Sostanza imponibile	

2.1.5 Basi temporali

Per quanto riguarda le basi temporali sorgono due interrogativi:

- qual è il periodo determinante per il calcolo del reddito e della sostanza?
- per quale periodo l'imposta è dovuta?

Allo scopo di cercare di armonizzare formalmente le legislazioni tributarie, la Confederazione e tutti i Cantoni applicano il sistema di tassazione seguente:

Tassazione annuale (<i>postnumerando</i>)
Dichiarazione d'imposta da compilare ogni anno

L'**imposta sul reddito** e l'**imposta sulla sostanza** sono esempi classici delle **imposte periodiche**, calcolate e prelevate a intervalli regolari. La determinazione e la tassazione delle imposte periodiche possono, tuttavia, avvenire soltanto in un lasso di tempo chiaramente determinato. Se gli elementi imponibili sono calcolati, la tassazione che ne consegue è valida soltanto per questo lasso di tempo.

Per quanto concerne le **basi temporali**, un'imposta periodica presuppone che si tenga conto del fattore temporale attraverso i periodi seguenti:

- il **periodo fiscale** comprende e delimita il periodo in cui l'imposta è dovuta. E' quindi il lasso di tempo dell'assoggettamento.
- il **periodo di computo** determina il periodo in cui viene realizzato il reddito utilizzato per il calcolo dell'imposta, ossia la determinazione nel tempo della base di calcolo.

2.1.5.1 Periodo fiscale

Il periodo fiscale è il **lasso di tempo per il quale un'imposta è dovuta**. Esso dipende direttamente dall'esistenza delle condizioni personali dell'assoggettamento (domicilio, proprietà fondiaria, ecc.).

Nel caso delle persone fisiche, il periodo fiscale coincide di regola con l'anno civile. In questo caso si parla di **anno fiscale**.

In ambito fiscale, occorre una base temporale quando si tratta di determinare sia la tassazione sia il dovuto d'imposta. Si distingue perciò tra le **imposte continue o periodiche** e le **imposte uniche**.

L'oggetto delle **imposte uniche** è un evento determinato dalla legge. Ad es. l'importazione di merci (l'evento) provoca un obbligo doganale unico.

Le **imposte periodiche** invece si riferiscono a un momento temporale come ad es. la disponibilità del patrimonio (imposta sulla sostanza), il domicilio (imposta personale), o ancora un evento che si ripete nel corso del tempo, come ad es. il reddito (imposta sul reddito).

Il periodo fiscale dura però meno di un anno se il contribuente arriva in Svizzera dall'estero dopo l'inizio dell'anno fiscale o se trasferisce il suo domicilio all'estero oppure decede durante l'anno fiscale.



2.1.5.2 Periodo di computo

Il periodo di computo è il **lasso di tempo durante il quale viene conseguito il reddito** che sta alla base del calcolo dell'imposta.

Solo per le imposte sul reddito delle persone fisiche si parla di «periodo di computo», ma non per le imposte sulla sostanza. Per queste ultime è determinante la sostanza presente in un determinato momento («giorno di riferimento»), di regola al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

2.1.5.3 Metodo *postnumerando*

Tutti i sistemi fiscali svizzeri applicano un **unico metodo** per stabilire il reddito determinante. Si tratta del metodo dell'**imposizione sulla base del reddito effettivamente ottenuto** (ossia il **metodo *postnumerando***, dove il periodo di tassazione segue il periodo di assoggettamento e il periodo di calcolo).

La maggior parte dei nostri Paesi confinanti applicano questo metodo. Tale sistema è caratterizzato dal fatto che il **periodo fiscale (anno fiscale)** e il **periodo di computo (anno di computo)** coincidono. La dichiarazione d'imposta deve essere compilata **ogni anno**. Dato che i contribuenti sanno solo alla fine dell'anno quanto hanno guadagnato, essi possono riempire la dichiarazione d'imposta solo all'inizio dell'anno successivo.

2024	2025
anno di computo = anno fiscale	dichiarazione d'imposta tassazione e riscossione

2.1.6 Tassazione dell'imposta

Dopo l'esame della dichiarazione d'imposta e sulla base di possibili indagini, l'autorità competente invia al contribuente la notifica della tassazione con l'indicazione degli elementi imponibili, dell'aliquota e dell'importo d'imposta.

La determinazione di questo importo non avviene in tutti i Cantoni allo stesso modo.

2.1.7 Calcolo dell'imposta

2.1.7.1 Aliquota dell'imposta e coefficiente annuale

In quasi tutti i Cantoni, l'imposta dovuta risulta dall'applicazione di due parametri: l'**aliquota d'imposta**, fissata dalla legge, e il **coefficiente dell'imposta**, stabilito periodicamente. Le legislazioni tributarie di questi Cantoni contengono soltanto la cosiddetta **tariffa fissa** dell'imposta, vale a dire importi semplici. Queste tariffe permettono di calcolare l'**imposta di base**.

L'imposta cantonale o comunale effettivamente dovuta si ottiene moltiplicando l'imposta di base per un determinato coefficiente annuale (espresso in percento o in unità).

Questa modalità di computo vale analogamente anche per l'**imposta sulla sostanza**, dove però l'aliquota d'imposta è espressa in **per mille**.

In quasi tutti i Cantoni anche i Comuni determinano le loro imposte sul reddito e sulla sostanza attraverso un coefficiente annuale.

Esempio:

L'imposta dovuta per l'anno fiscale 2024 è calcolata sulla base del reddito conseguito nel 2024.

Il procedimento di tassazione (consegna della dichiarazione d'imposta e determinazione dell'imposta) può avvenire soltanto nel 2025, quindi dopo la fine del periodo fiscale.

Esempio:

Reddito imponibile	50 000 franchi
Aliquota d'imposta	5 %
Imposta di base	2 500 franchi
Coefficiente d'imposta	1,5 o 150 %
Imposta dovuta	3 750 franchi

La denominazione di questo moltiplicatore può cambiare a seconda dei Cantoni.

In questo modo sono calcolate anche le imposte di culto, riscosse in quasi tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone VD, nel quale queste spese sono comprese nel budget cantonale. Nel Cantone VS, l'imposta di culto deve essere pagata solo in alcuni Comuni, mentre nei Cantoni del TI, NE e GE, il pagamento di questa imposta è facoltativo.

Il coefficiente, che viene stabilito periodicamente (di regola ogni anno) dal legislativo (parlamento cantonale, consiglio o assemblea comunale), consente un **rapido adeguamento delle entrate fiscali alle esigenze finanziarie degli enti pubblici** (Cantone, Comune, parrocchia).

Se le entrate provenienti dalle imposte di base, così come esse sono state stabilite al momento dell'elaborazione della tariffa, sono sufficienti a coprire le uscite pubbliche, il coefficiente d'imposta ammonta al 100%. Nel caso di riduzione delle esigenze finanziarie, anche il coefficiente d'imposta può essere ridotto (ad es. al 95%). Per contro, in caso di aumento delle esigenze finanziarie, esso può essere aumentato (ad es. al 110%).

Per i Comuni, le cui entrate fiscali dipendono principalmente dalla tassazione delle imposte cantonali, il coefficiente annuale rappresenta un importante elemento della politica budgetaria. Attraverso una corrispondente configurazione del moltiplicatore d'imposta comunale essi possono adeguare individualmente le loro entrate alle pertinenti esigenze correnti.

L'elemento democratico del coefficiente è dato anche dal fatto che nella maggior parte dei Cantoni e Comuni la decisione relativa alla sua entità è sottoposta al referendum facoltativo od obbligatorio.² Il cittadino esercita quindi un controllo democratico sul valore di questo coefficiente, vale a dire sul proprio carico fiscale (vedi cifra 1).

2.1.7.2 Tariffa direttamente applicabile

Nel Cantone VS, l'ammontare dell'IFD può invece essere determinato **direttamente tramite la tariffa fissata nella legge**.

Le tariffe d'imposta indicano per ogni importo del reddito e della sostanza imponibili una corrispondente **aliquota d'imposta**.

Tale aliquota, espressa in percentuale per l'imposta sul reddito (ad es. 7,5%) e in per mille per l'imposta (cantonale) sulla sostanza (ad es. 2,2‰), consente di calcolare direttamente l'imposta dovuta.

Esempio:	
Reddito imponibile	50 000 franchi
aliquota d'imposta (Cantone VS)	5,7691%
Imposta cantonale sul reddito	2 885 franchi
Sostanza imponibile	200 000 franchi
aliquota d'imposta (Cantone VS)	1,9‰
Imposta cantonale sulla sostanza	380 franchi
A questi dovuti d'imposta vanno aggiunte le imposte comunali sul reddito e la sostanza.	

² Nel Canton ZH non esiste la possibilità di referendum contro la fissazione del coefficiente cantonale da parte del Consiglio di stato.

2.1.8 Riscossione dell'imposta

Le imposte devono essere pagate entro determinate scadenze. Nel caso dell'IFD, questo termine è fissato generalmente al 1° marzo dell'anno successivo a quello fiscale.

Nella maggior parte dei Cantoni, il pagamento delle imposte cantonali e comunali avviene in diverse rate o per acconti provvisori, trattasi per lo più spesso di rate uguali, e di un conguaglio (pari alla differenza tra l'importo definitivo dovuto e l'importo già pagato), non appena la tassazione definitiva sarà disponibile.



Diversi Cantoni prevedono la possibilità di pagamenti anticipati per le imposte cantonali e comunali e in parte pure per l'IFD. In alcuni Cantoni il contribuente può pagare anticipatamente tutta l'imposta dovuta con un versamento unico alla ricezione del conteggio provvisorio o prima di una determinata scadenza, beneficiando di uno sconto.

Esempio:

Nell'anno fiscale 2024, il Signor A paga tre acconti provvisori di 3000 franchi ciascuno (complessivamente 9000 franchi). Nella primavera del 2025, egli compila la dichiarazione d'imposta per l'anno 2024. Nell'autunno del 2025, il Signor A riceve la tassazione definitiva per l'anno 2024 (imposta complessiva dovuta: 10000 franchi). Sulla base del rendiconto finale, deve ancora pagare un conguaglio di 1000 franchi.

Le indicazioni contenute nello schema e le precisazioni che seguono si riferiscono unicamente al numero di acconti provvisori.

Ad eccezione del Cantone BS, nel quale vige un sistema particolare, sia gli acconti sia i versamenti unici operati nel corso dell'anno fiscale sono **sempre effettuati in base ad acconti provvisori**, calcolati in funzione della tassazione dell'anno precedente o del probabile importo dovuto, secondo le indicazioni fornite dal contribuente.

L'eventuale conguaglio sarà notificato al contribuente contestualmente al **conteggio definitivo** al più presto l'anno successivo.

Pagamento delle rate				
versamento unico	in due rate	in tre rate	in tre, quattro o cinque rate	in nove, dieci o dodici rate
IFD, LU, UR, SZ ¹ , OW, NW, ZG ² , BS, BL ³ , AG	GR ⁴	BE, GL ⁵ , SO, SH, TI, ZH ⁶ , AR ⁶ , AI ⁶ , SG ⁶ , TG ⁶	VS ⁷	FR ⁸ , NE ⁹ , GE ⁹ , VD ¹⁰ , JU ¹¹

- 1 Possibilità di pagamento in tre rate.
- 2 Fattura provvisoria a metà anno con possibilità di pagare in una o più rate entro fine dicembre.
- 3 Conteggio provvisorio a gennaio con possibilità di versare più rate entro fine settembre.
- 4 I Comuni possono prevedere disposizioni diverse.
- 5 L'importo indicato nella fattura provvisoria può essere pagato per intero o in tre rate, il 1° giugno, il 1° settembre e il 1° dicembre, con un termine di pagamento di 30 giorni dalla data di invio.
- 6 Generalmente in tre rate, ma – su richiesta – possibile anche in sette rate (ZH), in una o undici rate tra febbraio e dicembre (AI), in undici rate al massimo (AR e SG), così come in dodici rate al massimo (TG).
- 7 Di principio in cinque rate
- 8 Di principio in nove rate. Tuttavia, possibilità di pagamento in una rata, mentre per l'IFD in sei rate.
- 9 Di principio in dieci rate (GE concede anche la possibilità di pagare l'IFD in dieci rate, da febbraio a novembre, integrando l'IFD alle rate ICC).
- 10 Di regola in dodici rate mensili (possibilità d'integrarvi l'IFD).
- 11 In dodici rate mensili.

In caso di **difficoltà di pagamento** e al fine di evitare casi di rigore, il contribuente può chiedere le seguenti agevolazioni presso l'Ufficio competente cantonale o comunale:

- **proroga e pagamenti rateali.** Il pagamento può essere dilazionato, vale a dire il termine di pagamento può essere prorogato. Inoltre, può anche essere autorizzato un pagamento a rate.
- **condono.** In caso di situazione economica difficile è possibile il condono parziale o totale del debito fiscale.

Il contribuente deve precisare e provare l'esistenza della situazione di bisogno (con allestimento di budget mensili, documenti contabili, ecc.).

Le procedure di richiesta di facilitazione di pagamento e di condono sono indipendenti dalla procedura di tassazione. Di conseguenza, i termini di prescrizione devono essere in ogni caso rispettati. In altre parole, una notifica d'imposta cresciuta in giudicato non può essere «corretta» per mezzo di un condono d'imposta.

3 Situazioni fiscali particolari

Il metodo di tassazione *postnumerando*, in vigore in tutta la Svizzera, permette di prendere velocemente in considerazione l'evoluzione della capacità economica del contribuente.

Qui di seguito, l'inizio e la fine dell'assoggettamento così come alcuni casi particolari vengono spiegati in modo più dettagliato.

Che cosa succede in caso di inizio dell'assoggettamento rispettivamente della prima tassazione nel cantone?	Che cosa succede in caso di modifica fondamentale e durevole della si- tuazione familiare, degli elementi di reddi- to o di sostanza?
<p>ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none">• arrivo dall'estero;• arrivo da un altro Cantone;• inizio dell'attività lucrativa di un minorenni, ad es. tirocinio, a condizione che egli riceva un salario vero e proprio;• prima tassazione di un giovane maggiorenne. <p><i>Vedi cifra 3.1</i></p>	<p>ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none">• inizio dell'attività lucrativa;• matrimonio;• separazione legale o di fatto nonché divorzio;• morte del coniuge;• devoluzione per causa di morte (successione) o per donazione. <p><i>Vedi cifra 3.2</i></p>

3.1 Inizio dell'assoggettamento

L'obbligo di compilare una dichiarazione d'imposta nel Cantone di domicilio comincia:

- a ricevimento della prima dichiarazione d'imposta da parte dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni (in caso di esercizio di un'attività lucrativa e al più tardi alla maggiore età);
- al momento dell'arrivo da un altro Cantone;
- al momento dell'arrivo dall'estero.

3.1.1 Metodo di calcolo


3.1.1.1 Prima tassazione all'inizio dell'anno fiscale

Se l'inizio dell'assoggettamento avviene il 1° gennaio, il reddito conseguito nel primo anno costituisce la base di calcolo per il primo anno fiscale.

3.1.1.2 Prima tassazione nel corso dell'anno

Se l'assoggettamento inizia nel corso del periodo fiscale (in caso di arrivo di una persona dall'estero), si pone la questione delle modalità d'imposizione per il primo anno fiscale.

Secondo tutte le legislazioni tributarie svizzere, l'imposta deve essere prelevata sul reddito effettivamente conseguito durante il periodo fiscale. Di conseguenza, se vi è assoggettamento soltanto per una parte del periodo fiscale, l'imposta viene quindi prelevata soltanto per i proventi effettivamente conseguiti in questo lasso di tempo.



Lo stesso procedimento si applica anche in caso di fine prematura dell'assoggettamento durante il periodo fiscale (trasferimento all'estero o decesso, al riguardo vedi cifra 3.2.6).

Come viene calcolato il reddito se l'assoggettamento non dura per l'intero periodo fiscale?

3.1.1.3 Annualizzazione

Tutte le leggi fiscali prevedono, per la determinazione dell'**aliquota d'imposta**, che i **proventi regolari** (ad es. stipendio o pensione) vengano calcolati su dodici mesi (un reddito annuo), anche se l'assoggettamento ha avuto una durata inferiore a un anno.

Esempio:

In caso di tariffa fiscale progressiva e senza annualizzazione del reddito, il contribuente che prende domicilio in un Cantone a metà anno (in Svizzera) e guadagna in sei mesi 24000 franchi beneficerebbe di un'aliquota d'imposta inferiore a quella applicata a chi è assoggettato già dall'inizio dell'anno nel Cantone (in Svizzera), che percepisce lo stesso stipendio e guadagna 48000 franchi.

La necessità che i proventi regolari siano annualizzati per calcolare l'aliquota d'imposta è motivata dalla progressione della tariffa fiscale. Il termine «progressione» significa che le aliquote d'imposta salgono con l'aumento del reddito e non sono quindi proporzionali.

Diversamente, in caso di stessa capacità economica (ad es. stesso stipendio) i contribuenti il cui assoggettamento inizia nel corso dell'anno sarebbero gravati da un'aliquota d'imposta inferiore a quella gravante i contribuenti assoggettati già dall'inizio dell'anno.³

Per l'**annualizzazione del reddito** si applica la seguente formula:

$$\text{Reddito periodico determinante per l'aliquota d'imposta} = \frac{\text{reddito effettivamente conseguito}}{\text{numero di giorni di assoggettamento}} \times 360$$

In caso di **prima tassazione di minorenni** (sulla base del loro reddito lavorativo) o di giovani maggiorenni (per tutti i proventi) **non si pone la questione dell'annualizzazione** dei redditi ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposta applicabile. Essi sono infatti assoggettati per tutto l'anno in Svizzera e sono quindi tassati in via ordinaria sul reddito da essi effettivamente conseguito.

La formula intende stimare l'ammontare del reddito annuale (teorico) sulla base dei redditi periodici.

- **Lavoratori dipendenti:** poiché questi contribuenti conseguono un reddito periodico (stipendio), è possibile basarsi sul reddito annuale presumibilmente conseguito (reddito mensile × 12).
- **Lavoratori indipendenti:** se la durata dell'assoggettamento o dell'esercizio è inferiore a 12 mesi, gli utili ordinari vengono annualizzati ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposta.

Esempio:

Un contribuente arriva dall'estero il 1° luglio 2024 e comincia a lavorare. Riceve uno stipendio mensile di 5000 franchi e non ha nessun altro provento. Per l'anno fiscale 2024 ha quindi un reddito di 30000 franchi (stipendio conseguito da luglio a dicembre). A questo reddito viene tuttavia applicata l'aliquota d'imposta corrispondente al reddito annuo (teorico) di 60000 franchi.

Gli elementi **non periodici** del reddito dei lavoratori dipendenti e indipendenti non vengono **mai annualizzati** ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta.

Il reddito annuo così riportato serve soltanto a calcolare l'aliquota d'imposta che viene poi applicata unicamente al reddito effettivamente conseguito nel periodo fiscale.

³ Nei Cantoni con aliquote d'imposta fisse non si effettua l'annualizzazione del reddito determinante per calcolare il reddito annuale (nessuna progressione).

3.1.2 Provenienza dall'estero o da un altro Cantone

3.1.2.1 Arrivo dall'estero



L'arrivo in Svizzera di un contribuente dall'estero innesca un nuovo assoggettamento sia per l'IFD sia per le imposte cantonali e comunali dove è recentemente domiciliato.

Secondo il metodo *postnumerando*, la tassazione è eseguita sulla base del reddito effettivamente conseguito in Svizzera dalla data di arrivo (inizio dell'assoggettamento) fino al 31 dicembre (fine del periodo fiscale).

Se l'assoggettamento inizia nel corso dell'anno fiscale, il reddito viene annualizzato per calcolare l'aliquota d'imposta (vedi cifra 3.1.1).

3.1.2.2 Arrivo da un altro Cantone

Da quando il metodo *postnumerando* è applicato in tutta la Svizzera, le ripercussioni fiscali del trasferimento del domicilio da un cantone all'altro comporta due regole:

- l'assoggettamento avviene, per tutto l'anno fiscale in corso, nel Cantone nel quale il contribuente ha il suo domicilio (Cantone di arrivo) alla fine di questo periodo (31 dicembre);
- di conseguenza, il Cantone di partenza rimborsa al contribuente l'importo del conteggio provvisorio dell'imposta già pagato per l'anno fiscale in questione (sempre che non esistano precedenti debiti fiscali). Per tale anno il Cantone di partenza non riceve nessuna imposta.

Queste regole valgono per le imposte **cantonali** e **comunali**. Solo il Cantone di arrivo è competente per la riscossione **dell'IFD**.

Esempio:

Il 10 ottobre A si trasferisce dal Cantone BE (Cantone di partenza) al Cantone TI (Cantone di arrivo). A ha già pagato a BE due fatture d'imposta provvisorie di 3000 franchi.

BE deve di conseguenza restituire l'importo di 6000 franchi a A. Il TI è quindi competente per la riscossione dell'IFD nonché delle imposte cantonali e comunali per tutto l'anno.

3.1.3 Imposizione e tassazione di minorenni



Un figlio minorenne è un soggetto fiscale, ma nei suoi diritti e doveri viene, di norma, rappresentato dal detentore dell'autorità parentale.

Sia nell'ambito dell'IFD che in tutti i Cantoni, i redditi del figlio minorenne soggetto all'autorità parentale **si aggiungono** a quelli del **detentore dell'autorità parentale** (ad es. redditi della sostanza, rendite). Inoltre, a livello cantonale, la sostanza eventuale del figlio si somma a quella del detentore dell'autorità parentale.

Tutte le tariffe fiscali prevedono un minimo esente da imposta, al di sotto del quale l'imposta non è prelevata. Di conseguenza, i contribuenti minorenni tenuti a versare imposte sul reddito lavorativo sono in realtà ben pochi.

Tuttavia, se i redditi provenienti da **attività lucrativa** dei figli soggetti all'autorità parentale superano la soglia di esenzione fiscale, non vengono conteggiati come parte del reddito dei detentori dell'autorità parentale ma vengono **tassati separatamente** al figlio.⁴

Tre Cantoni concedono a determinati minorenni delle **deduzioni speciali** del reddito lavorativo:

- VS: deduzione di 7720 franchi dallo stipendio di apprendisti, studenti e praticanti;
- JU: deduzione di 3800 franchi dallo stipendio di apprendisti e studenti;
- FR: deduzione di 3600 franchi dallo stipendio di apprendisti e studenti.

Il Cantone GE adotta una regolamentazione particolare: il reddito lavorativo dei minorenni è assoggettato all'imposta alla fonte

⁴ Tuttavia, nel caso di redditi provenienti da attività lucrativa molto bassi, l'imposizione fiscale è, per motivi di proporzionalità, generalmente abolita e viene effettivamente presa in considerazione solo a partire dal periodo d'imposta in cui il giovane raggiunge la maggiore età.

indipendentemente dalla cittadinanza. I minorenni svizzeri continuano ad essere tassati alla fonte fino al compimento della maggiore età.

Nel caso dell'imposta alla fonte, il datore di lavoro detrae l'imposta direttamente dallo stipendio e la versa alle autorità fiscali. Di conseguenza, il dipendente non deve presentare una dichiarazione dei redditi.

3.1.4 Prima tassazione alla maggiore età



Con il **raggiungimento della maggiore età** dall'inizio dell'anno in cui il giovane compie i 18 anni ha luogo una **tassazione propria**. Infatti, a partire da questo momento – a prescindere dall'esercizio di un'attività lucrativa – tutti i redditi (ad es. redditi della sostanza e interessi bancari) e l'eventuale sostanza propria sino ad allora cumulati al reddito imponibile del detentore dell'autorità parentale, costituiscono elementi del proprio reddito e della propria sostanza imponibili.

Esempio:

Se il contribuente compie il suo 18^{esimo} anno d'età il 1° luglio 2024, deve compilare la sua prima dichiarazione d'imposta completa nella primavera 2025, per tutto il periodo fiscale 2024.

Ne discende che, con il compimento della maggiore età, l'interessato diventa **assoggettato personalmente e illimitatamente** anche se egli non consegue nessun reddito lavorativo sia ai fini dell'IFD che in tutti i Cantoni e Comuni.

3.2 Eventi con ripercussioni fiscali

Che cosa succede a livello fiscale se alcuni cambiamenti avvenuti nella vita di una persona si ripercuotono in modo essenziale sul reddito e sulla sostanza?

Per il fatto di disporre di meno soldi a seguito, ad esempio, di un divorzio o della perdita del posto di lavoro, l'ammontare dell'imposta rimane lo stesso?

Che cosa succede se con il cambiamento finanziariamente vantaggioso della professione o a seguito di un'eredità o di una donazione il reddito e/o la sostanza registrano un forte incremento?

3.2.1 Inizio dell'attività lucrativa



L'ingresso nel mondo del lavoro avviene di regola con l'inizio di un'attività lucrativa (tirocinio, praticantato ecc.).

I giovani che iniziano per la prima volta un'attività lucrativa sono tassati per **tutto l'anno fiscale** e per il reddito **effettivamente conseguito**. Indipendentemente dalla data d'inizio dell'attività lucrativa, non bisogna quindi annualizzare i proventi periodici ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposta applicabile.

In caso di arrivo dall'estero, il contribuente è tassato nell'anno in cui inizia un'attività lucrativa in Svizzera per il reddito effettivamente conseguito in quell'anno. L'aliquota d'imposta è però corrispondente al reddito che egli avrebbe conseguito se avesse lavorato tutto l'anno (sulla necessità di questa annualizzazione dei proventi periodici, vedi cifra 3.1.1).

L'inizio (o la cessazione) di una semplice **occupazione accessoria** (occupazione esercitata parallelamente a un'attività a tempo pieno o parziale) o **occasionale** è trattato nello stesso modo.

Sia a livello federale che cantonale, la **ripresa** di un'attività lucrativa di questo tipo è considerata come inizio di un'attività lucrativa principale.

3.2.2 Matrimonio

Per l'IFD e in tutti i Cantoni, il matrimonio innesca una tassazione congiunta dei redditi di entrambi i coniugi (imposizione della comunità o della famiglia) a partire dall'inizio dell'anno fiscale nel quale si sono sposati.



I coniugi sono dunque considerati sposati dal punto di vista fiscale a partire dal 1° gennaio del pertinente anno anche se, nell'estrema ipotesi, si sono sposati il 31 dicembre. Per le persone in regime di partenariato registrato si applicano le stesse disposizioni.

Allo scopo di evitare che le coppie coniugate siano sfavorite rispetto ai concubini, la Confederazione ed i Cantoni hanno introdotto – oltre ad eventuali deduzioni – le seguenti agevolazioni a favore delle coppie sposate:

Tariffa diverse

Per celibe/nubile, coppie sposate e genitori: IFD.

Doppia tariffa

Oltre alla tariffa per le persone sole, vi è anche una tariffa che sgrava i coniugati: ZH, BE, LU, ZG⁵, BS⁵, AR, TI e JU.

Esempio:

Il Signor A e la Signora B si sposano il 15 giugno 2024. Quindi essi vengono tassati congiuntamente per tutto l'anno fiscale 2024 (sulla base della dichiarazione d'imposta compilata nella primavera del 2025) con le seguenti conseguenze:

- il reddito e la sostanza di entrambi vengono cumulati;
- la tariffa preferenziale per coniugi è applicata all'importo complessivo.

⁵ La tariffa delle persone coniugate corrisponde praticamente a uno *splitting* totale.

Che cosa è lo *splitting*?

Nel procedimento di *splitting* il reddito dei coniugi viene sempre cumulato. Per la determinazione dell'aliquota d'imposta il reddito complessivo viene diviso per un determinato divisore (per 2 in caso di *splitting* totale e da 1,1 a 1,9 in caso di *splitting* parziale). Il reddito complessivo dei coniugi viene pertanto tassato con la relativa aliquota, di solito, sostanzialmente più bassa.

Splitting

I Cantoni SZ, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, NE e GE applicano uno *splitting* totale o parziale. Il reddito complessivo dei coniugati sarà quindi tassato con l'aliquota corrispondente al:

- 50 % del reddito complessivo: FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE (*splitting* totale);
- 52 % del reddito complessivo: NE (divisore 1,92);
- 52,63 % del reddito complessivo: SZ, SO, SH e GR (divisore 1,9);
- 54,05 % del reddito complessivo: NW (divisore 1,85);
- 55,56 % del reddito complessivo: GE (divisore 1,8)⁶;
- 58,82 % del reddito complessivo: GL (divisore 1,7).

Così, un reddito complessivo imponibile di 100 000 franchi sarà tassato con l'aliquota corrispondente in realtà a un reddito imponibile di 50 000 franchi nei Cantoni FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE; 52 000 franchi in quello di NE; 52 630 franchi nei Cantoni SZ, SO, SH e GR; 54 000 franchi nel Cantone NW; 55 556 nel Cantone GE e 58 824 franchi in quello di GL.

Imposizione secondo il sistema delle unità di consumo

Il reddito complessivo della famiglia viene diviso per un fattore che varia a seconda della composizione e taglia della stessa. Solo il Cantone VD ha introdotto questo sistema.

Le quote sono stabilite come segue:

- 1,0 per celibi/nubili, separati, divorziati e vedovi;
- 1,8 per le copie sposate che vivono in comunione domestica;
- 1,3 per celibi/nubili, separati, divorziati e vedovi che vivono nella stessa economia domestica con figli minorenni in tirocinio o agli studi totalmente a carico. Le persone che abitano in regime di concubinato non possono richiedere il fattore 1,3;
- 0,5 per ogni minorenni, studente o figlio che assolve un tirocinio, al quale il contribuente provvede interamente.

Tuttavia, al fine di limitare l'impatto di questo sistema sui redditi elevati, il canton VD applica una disposizione secondo la quale la riduzione del reddito determinante è limitata.

Esempio

Per coniugi con due bambini, il divisore ammonta a 2,8 (1 x 1,8 per le coniuge + 2 x 0,5 per i figli).

Un reddito complessivo imponibile di 100 000 franchi viene ora diviso per 2,8. Il risultato (35 700 franchi) rappresenta la base ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta che sarà applicata al reddito di 100 000 franchi.

⁶ *Splitting* parziale per i genitori separati o divorziati che hanno l'affidamento alternato con responsabilità congiunta per le spese del bambino, senza pagamento di un contributo.

Inoltre, una deduzione supplementare familiare è concessa ai coniugi che vivono in abitazione comune. Un importo supplementare è anche concesso per ogni figlio a carico per il quale i coniugi o i genitori beneficiano di un quoziente familiare di 0,5. Questa deduzione aggiuntiva è limitata se il reddito imponibile è elevato.



A livello dell'IFD sono in vigore dal 1° gennaio 2008 per tutte le coppie sposate, e per quelle con doppio reddito delle agevolazioni fiscali. Misure analoghe sono state introdotte già da tempo in diversi Cantoni sia per le imposte cantonali che comunali.

I contribuenti con figli o persone bisognose a carico vengono esentati a norma dell'IFD grazie ad una tariffa per i genitori. Si compone dell'aliquota per i coniugati (base) e di una deduzione sull'ammontare dell'imposta di 259 franchi per figlio. Inoltre, una deduzione massima di 25 500 franchi viene applicata per la cura prestata da terzi ai figli o alle persone bisognose.

Tre Cantoni applicano un altro sistema

Si tratta di UR (deduzioni sociali che tengono conto delle diverse situazioni familiari. Sposati: deduzioni sul reddito netto dei coniugati 26 600 franchi; famiglie monoparentali con figli 20 900 franchi, celibi 15 100 franchi, viene a dire che le deduzioni hanno carattere tariffario), di OW (deduzione in percento dal reddito netto) e di VS (sconto d'imposta).

Tutti questi procedimenti hanno l'obiettivo di «spezzare» la progressività delle tariffe fiscali e allineare in tal modo il carico fiscale dei coniugi a quello dei concubini.

3.2.3 Divorzio, separazione di diritto o di fatto

A livello federale e in tutti i Cantoni, i casi di divorzio e di separazione di diritto pronunciati dal giudice comportano una tassazione separata per tutto l'anno nel corso del quale il divorzio o la separazione ha preso effetto.

Gli interessati sono considerati quindi divorziati o separati dal punto di vista fiscale a partire dal 1° gennaio del pertinente anno, anche se essi hanno divorziato oppure si sono separati, ad esempio, il 31 dicembre.

Lo stesso vale anche nel caso di semplice **separazione di fatto** dei coniugi (ossia senza sentenza giudiziaria) a condizione che essa sia provata dai coniugi e duratura. La dissoluzione o la separazione di fatto di un partenariato registrato produce lo stesso effetto.



In caso di tassazione separata devono essere considerate tutte le modifiche intervenute nel reddito e – nei Cantoni – anche nella sostanza di ciascun coniuge a seguito del divorzio o della separazione.

Inoltre, bisognerà tenere conto delle nuove prestazioni che un partner deve pagare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento o di assistenza.

3.2.3.1 Imposizione degli alimenti

Questi contributi di mantenimento si basano sul diritto di famiglia. Gli stessi sono pagati sotto forma di prestazioni periodiche presso il (ex)coniuge e – all'occorrenza – ai figli per adempiere gli obblighi di mantenimento o di assistenza. Debitore è l'altro coniuge (divorziato).

Al riguardo occorre distinguere due categorie:

- **alimenti versati al coniuge divorziato o separato;** e
- **alimenti percepiti da un genitore per i figli minorenni** sotto la sua autorità parentale.

Alimenti versati al coniuge

	Presso il debitore	Presso il beneficiario
Imposta federale diretta e tutti i Cantoni	deducibile	imponibile

Alimenti per i figli minorenni

	Presso il debitore	Presso il beneficiario
Imposta federale diretta e tutti i Cantoni	deducibile	imponibile

La presente tabella vale tuttavia soltanto per i figli minorenni. Se un **figlio maggiorenne** riceve degli alimenti, essi non possono più essere dedotti e il figlio maggiorenne non deve per contro essere tassato.

3.2.3.2 Prestazioni uniche in capitale

Mentre gli alimenti pagati in forma di rendita sono tassati presso il beneficiario e sono deducibili dal debitore, in caso di alimenti corrisposti sotto forma di prestazioni uniche in capitale avviene l'opposto.

Le prestazioni di mantenimento versate mediante un unico importo (prestazione unica in capitale), sono esenti da imposta presso il beneficiario. Come logica conseguenza questi contributi non possono essere dedotti dal debitore.

3.2.4 Decesso del coniuge



In caso di decesso di uno dei coniugi, sia il matrimonio sia la tassazione congiunta termina. Fino al giorno del decesso vi è una tassazione congiunta. A partire dalla data del decesso, il coniuge superstite è tassato separatamente per il resto del periodo d'imposta con l'aliquota a lui applicabile (un solo reddito lavorativo, abolizione di eventuali deduzioni per coniugi, ecc.).

In tre Cantoni, per un certo lasso di tempo, il coniuge superstite continua a essere tassato in base alla tariffa applicabile alle persone sposate:

- BL e TI: per l'anno del decesso.
- SO: per l'anno del decesso e i due anni successivi.

3.2.5 Devoluzione per causa di morte (successione) e donazione

Successioni e donazioni non sono assoggettate all'imposta sul reddito, ma all'imposta cantonale sulle successioni e donazioni, se applicabile.

Nella maggior parte dei casi questi eventi provocano un corrispondente aumento della sostanza imponibile (e degli interessi sulla sostanza che ne derivano), con conseguente aumento dell'imposta sulla sostanza nonché dell'imposta sul reddito (a causa dei redditi della sostanza).

3.2.6 Fine dell'assoggettamento

Sia a livello federale che cantonale, l'assoggettamento termina il giorno in cui il contribuente **lascia** definitivamente il suo **luogo di domicilio** o di residenza in Svizzera e comprova il suo nuovo luogo di domicilio all'estero o il giorno del suo **decesso**.

Come già visto in precedenza, in caso di trasferimento in un altro Cantone durante l'anno, il contribuente sarà semplicemente assoggettato e tassato per tutto l'anno in questione nel suo nuovo Cantone di domicilio (*vedi cifra 3.1.2.2*).

In caso di fine dell'assoggettamento durante il periodo fiscale (partenza all'estero o decesso), il contribuente è invece tenuto a pagare l'imposta unicamente sul reddito conseguito fra l'inizio dell'anno fiscale e il giorno in cui termina l'assoggettamento. Per determinare l'aliquota d'imposta, i proventi periodici saranno nuovamente convertiti in reddito annuo (*vedi cifra 3.1.1*).

3.3 Eventi senza ripercussioni fiscali

3.3.1 Passaggio dal tirocinio all'impiego

Alcuni Cantoni prevedono deduzioni o importi esenti da imposta per lo stipendio degli apprendisti (*vedi cifra 3.1.3*).

Il passaggio dal tirocinio a un impiego non ha **nessuna rilevanza ai fini dell'imposizione**, poiché nel sistema di tassazione *postnumerando* è il reddito effettivamente conseguito in un determinato anno a servire da base di calcolo.

Esempio: Fine del tirocinio / impiego / servizio militare

Un giovane termina il suo tirocinio a fine giugno 2024 (stipendio mensile a fine tirocinio di 1400 franchi).

Durante le 18 settimane di scuola reclute ha percepito il suo soldo (6 franchi al giorno esentasse) e un importo di 69 franchi al giorno (imponibile) a titolo di indennità per perdita di guadagno.

Dopo la scuola reclute comincia, all'inizio di dicembre, una nuova attività lucrativa percependo uno stipendio mensile di 4500 franchi.

Come viene effettuata la tassazione 2024?

Reddito	mesi/giorni	franchi
Stipendio di apprendista gennaio – giugno	6 mesi	8 400
Scuola reclute (18 settimane) con 69 franchi al giorno da giugno a ottobre	124 giorni	8 556
Stipendio dopo la scuola reclute dal 1° al 31 dicembre	1 mese	4 500
Totale		21 465

Per il 2024 egli è quindi tassato sulla base di uno stipendio annuale di 21 456 franchi.

Poiché la dichiarazione d'imposta per l'anno fiscale 2024 è compilata soltanto nella primavera del 2025, è probabile che il calcolo provvisorio d'imposta 2024 risulti troppo basso, in quanto basato sul reddito del 2023 (stipendio: 12 × 1400 franchi = 16 800 franchi).

Di conseguenza, a meno che non abbia provveduto a far aumentare l'importo degli acconti, al momento della tassazione definitiva per l'anno 2024 il giovane contribuente dovrà pagare una differenza.



3.3.2 Cambiamento di professione

Il cambiamento di lavoro è un classico esempio di evento senza ripercussioni di natura fiscale. Poiché con il sistema di tassazione *postnumerando* viene tassato il reddito annuo effettivamente conseguito, il cambiamento di lavoro provoca solo un'imposta sul reddito più alta o più bassa a dipendenza se con il nuovo lavoro il contribuente guadagna di più o di meno.

3.3.3 Interruzione dell'attività lucrativa

Esempi:

Un cuoco lascia il suo posto di lavoro per effettuare un giro del mondo di due anni. Al suo ritorno trova un nuovo impiego quale chef di cucina.

Un'insegnante liceale prende un congedo non pagato di sei mesi a scopo di formazione.

Una dottoressa chiude temporaneamente il suo studio per maternità.

Un ingegnere prende un anno di congedo per andare in Africa a dare il suo contributo nell'ambito di un progetto che promuove la costruzione di un sistema di fornitura di acqua potabile.

Sempre più persone decidono di interrompere la loro attività per un determinato lasso di tempo. Alcuni trascorrono questo periodo all'estero mentre altri rimangono in Svizzera.

Le conseguenze fiscali della cessazione temporanea dell'attività lucrativa dipendono dal fatto che durante questo periodo il contribuente mantenga o no il domicilio in Svizzera.

3.3.3.1 Mantenimento del domicilio in Svizzera

In questo caso la cessazione temporanea dell'attività lucrativa non presenta difficoltà dal punto di vista fiscale. In effetti, il contribuente continua a essere assoggettato alla tassazione ordinaria in Svizzera, vale a dire in base al reddito annuo da esso effettivamente conseguito (nessuna annualizzazione). La durata della cessazione temporanea dell'attività lucrativa (in Svizzera o all'estero) non ha nessuna rilevanza.

Esempio:

Un'insegnante liceale compie un viaggio di studi all'estero di sei mesi mantenendo il suo domicilio in Svizzera:

- 1° gennaio – 31 agosto 2024
stipendio mensile: 8000 franchi
- 1° settembre 2024 – 28 febbraio 2025
cessazione dell'attività lucrativa
- 1° marzo – 31 dicembre 2025
ripresa dell'attività di insegnante in una scuola privata.
Stipendio mensile: 9000 franchi

Anno fiscale 2024: è determinante il reddito annuo effettivamente conseguito nel 2024, vale a dire 64000 franchi (8 x 8000 franchi).

Anno fiscale 2025: anche nel 2025 l'insegnante viene tassata sul reddito annuo effettivamente conseguito dopo il suo ritorno in Svizzera, vale a dire 90000 franchi (10 × 9000 franchi).



3.3.3.2 Rinuncia al domicilio in Svizzera

Affinché la rinuncia al domicilio sia valida, il contribuente deve manifestamente trasferire all'estero il centro dei suoi interessi vitali (vedi cifra 2.1.2). Che cosa succede se dopo un certo periodo egli ritorna in Svizzera?

Esempio:

Il 1° marzo 2024 un contribuente lascia la Svizzera perché ha accettato un posto di lavoro all'estero. In questo modo egli rinuncia al suo domicilio in Svizzera (centro dei suoi interessi vitali all'estero). Termina così il suo assoggettamento in Svizzera ed egli non è, quindi, più obbligato a pagare le imposte in Svizzera, a meno che non possieda dei beni patrimoniali in Svizzera (ad es. un immobile o un terreno).

Ritorno in un anno diverso

Per il reddito che va fino alla fine di febbraio 2024 il contribuente in questione è tassato in Svizzera. Per la determinazione dell'aliquota le componenti periodiche del reddito (stipendio, rendita ecc.) devono essere annualizzate (vedi cifra 3.1.1.3).

A settembre del 2025 egli rinuncia al suo posto di lavoro all'estero e ritorna con la sua famiglia in Svizzera (nuovo inizio dell'assoggettamento). Egli è tassato in base al reddito effettivamente conseguito in Svizzera nel 2025. Anche in questo caso per determinare l'aliquota d'imposta le componenti periodiche del reddito devono essere annualizzate.

In questo caso, il fatto che rientri o meno nel Cantone da cui è partito non ha nessuna rilevanza.

Ritorno in Svizzera nello stesso anno

Per ragioni di salute il 1° ottobre 2024 il contribuente ritorna in Svizzera con la sua famiglia:

a) nello stesso Cantone: nella maggior parte dei Cantoni il contribuente sarà tassato sul reddito effettivamente conseguito in Svizzera tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2024, dato che già prima della sua partenza per l'estero egli aveva pagato le imposte sul reddito conseguito fino al 1° marzo 2024.

Nel glossario su imposte-easy.ch vi è una breve spiegazione del termine convenzione di doppia imposizione.

Il reddito conseguito all'estero, tra marzo e fine settembre, dovrebbe di norma essere stato tassato all'estero. La corrispondente convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e l'altro stato contiene le disposizioni applicabili relative ad ogni caso particolare.

b) in un altro Cantone: il Cantone di partenza aveva effettuato una tassazione per il reddito conseguito fino alla fine di febbraio 2024 (procedimento come nel caso di ritorno in un altro anno).

Il Cantone d'arrivo tratta il caso come se si trattasse di un nuovo contribuente in arrivo in Svizzera dall'estero. Il contribuente sarà assoggettato in base al reddito che ha effettivamente conseguito fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2024 (*per i dettagli vedi cifra 3.1.2.2*).

In entrambi i casi per determinare l'aliquota d'imposta occorre annualizzare nuovamente gli elementi periodici del reddito (stipendio, rendita, ecc.).

3.3.4 Modifica del reddito

3.3.4.1 Cambiamento del tasso di occupazione

Spesso succede che un contribuente riduca o aumenti, per una qualsiasi ragione, il tasso di occupazione della sua attività, fatto che comporta di solito una corrispondente variazione del reddito.

Poiché le rate d'imposta provvisorie per il corrente anno si basano sulle componenti del reddito dell'anno precedente, tali rate risultano, a seconda della modifica, troppo alte (se vi è una riduzione del tasso di occupazione) o troppo basse (se vi è un aumento del tasso di occupazione).

La nuova situazione finanziaria del contribuente si è sostanzialmente tenuta in considerazione solo dopo la compilazione della dichiarazione d'imposta nella primavera dell'anno successivo (*vedi cifra 3.3.4.3*).

3.3.4.2 Diminuzione del reddito a seguito di disoccupazione

Durante il periodo di disoccupazione, il contribuente non riceve più uno stipendio, ma delle indennità versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (indennità giornaliera). Dato che queste ultime sono inferiori all'ultimo reddito conseguito (80% al massimo dell'ultimo stipendio assicurato), la disoccupazione implica quasi sempre un peggioramento della situazione finanziaria. Le imposte dovranno comunque essere pagate.



Anche in questo caso si può tenere conto del cambiamento della situazione finanziaria sostanzialmente solo nella primavera dell'anno successivo. Nella gran parte dei casi il contribuente disoccupato dovrà pagare nel corso dell'anno fiscale rate d'imposta troppo alte.

3.3.4.3 Adeguamento delle rate d'imposta provvisorie

In caso di cambiamento della situazione reddituale, il contribuente può di regola chiedere un adeguamento del calcolo provvisorio dell'imposta, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti. Questa richiesta può essere presentata, a seconda del Cantone, in forma scritta, online o telefonicamente.

Nel Cantone BS ciò non è necessario poiché i contribuenti calcolano da soli l'importo dovuto in base alla dichiarazione d'imposta. Si tiene quindi già conto di eventuali modifiche del reddito avvenute durante il periodo fiscale. Devono pagare l'importo dovuto entro il 31 maggio del periodo fiscale successivo (data di scadenza). La tassazione definitiva da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni avviene in seguito.

Anche nel Cantone BL non è necessaria alcuna comunicazione dato che i contribuenti ricevono di norma all'inizio dell'anno fiscale otto polizze di versamento vuote con una proposta di pagamento provvisorio. Qualora la situazione del loro reddito muti, essi possono tenerne conto nei loro differenti versamenti rateali.

Nei Cantoni SH, TI e VS, il contribuente ha la possibilità di pagare rate «volontarie» al posto delle rate d'imposta calcolate preventivamente (calcolate autonomamente o con l'ausilio delle autorità fiscali sulla base del reddito presunto).

Nel Cantone NE, qualora l'imposta cantonale e comunale dell'anno in corso diverga di almeno del 10 % rispetto all'anno precedente, i contribuenti possono richiedere, tramite un modulo speciale allegato al primo invio, o da loro stessi su una piattaforma online, un adeguamento delle rate d'imposta provvisorie.

3.3.5 Cessazione dell'attività lucrativa

Può trattarsi di un'attività a **tempo pieno** o a **tempo parziale**. Oltre al fatto che il reddito imponibile e il conteggio d'imposta diminuiscono, la cessazione non ha conseguenze dal punto di vista del diritto fiscale.

In caso di cessazione di un'attività lucrativa **accessoria**, vale lo stesso principio.

4 Diritti e obblighi dei contribuenti



4.1 Obblighi

1. Il primo obbligo del contribuente è quello di **compilare e ritornare tempestivamente la dichiarazione d'imposta**. Se non riceve la dichiarazione d'imposta non deve mantenere un atteggiamento passivo e rallegrarsi. Chi spera nella prescrizione rischia che le autorità eseguano una tassazione d'ufficio. Le imposte dovute potrebbero così risultare più elevate di quelle determinabili sulla base della dichiarazione compilata dal contribuente stesso. Di regola alla tassazione d'ufficio viene aggiunta anche una multa. Inoltre, se il reddito accertato dall'autorità fiscale fosse inferiore a quello effettivo del contribuente, sussiste da parte di quest'ultimo l'obbligo di darne comunicazione al fisco.
2. I dati forniti e i documenti allegati devono essere **completi e veritieri**. Qualsiasi indicazione falsa, incompleta o sottaciuta può essere punita con una multa, mentre l'uso di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti – quali bilanci, conti economici o certificati di salario – può, come **frode fiscale**, comportare una pena pecuniaria o anche una pena detentiva.
3. I salariati devono allegare alla loro dichiarazione un **certificato di salario**.
4. Nella maggior parte dei Cantoni, quando la dichiarazione d'imposta è fatta su carta, deve essere **firmata dal contribuente**, anche quando questa è stata compilata da un consulente fiscale. La dichiarazione d'imposta di contribuenti sposati vivendo in comunione domestica deve essere di principio firmata da entrambi. Questo vale anche per il partenariato registrato. Tutti i cantoni tranne TG e TI, of-

Ulteriori informazioni a proposito della tassazione d'ufficio sul sito www.imposte-easy.ch.

Il certificato di salario è destinato agli impiegati. I cantoni di BE, FR, SO, BS, VD, VS, NE e JU richiedono anche ai datori di lavoro di inviare una copia del certificato di salario direttamente alle autorità fiscali cantonali. Nel cantone di LU, l'invio del certificato di salario direttamente all'ufficio delle imposte è facoltativo.

frono la possibilità di inoltrare la dichiarazione d'imposta in **modo elettronico** e **senza doverla firmare**.

5. Se l'autorità di tassazione necessita di altre indicazioni, sia il contribuente sia terzi hanno l'**obbligo di fornire informazioni**.
6. Il termine entro il quale la dichiarazione d'imposta deve essere inoltrata figura in linea di massima nel modulo ed è generalmente di **30 giorni**. E' possibile, entro la scadenza del termine, chiedere una proroga. Chi, nonostante diffida, non inoltra in tempo la dichiarazione d'imposta o l'ha ritornata più volte con dati incompleti, viene tassato secondo l'apprezzamento dell'autorità fiscale (tassazione d'ufficio). Inoltre viene inflitta una multa.



Nei Cantoni ZH, LU, UR, OW, NW, GL, SH e TG gli interessi di mora riguardano unicamente i casi di ritardo nel pagamento del calcolo definitivo, di recupero d'imposta o di multa (l'interesse moratorio non è dunque applicato agli acconti e ai calcoli provvisori a causa del sistema dell'interesse compensativo).

In tutti gli altri Cantoni e per l'IFD gli interessi di mora concernono tutti i pagamenti effettuati oltre le scadenze prescritte (inclusi acconti e calcoli provvisori).

7. Il dovere più importante è evidentemente l'**obbligo di pagamento**.⁷ Se il contribuente non paga le imposte dovute entro il termine stabilito, né dopo richiami entro la proroga del termine, si potrà procedere in via esecutiva. Inoltre, in caso d'inosservanza dei termini di pagamento, oltre alle imposte sono dovuti gli **interessi di mora**. Qualora il pagamento dell'imposta entro i termini previsti comportasse **problemi finanziari particolarmente gravi**, il contribuente può richiedere all'autorità fiscale competente cantonale o comunale facilitazioni di pagamento, rispettivamente un condono (vedi cifra 2.1.8).

⁷ L'obbligo di pagamento non sussiste soltanto nel caso di notifiche di tassazione definitive, bensì anche nel caso di tassazione provvisoria effettuata sulla base dei dati del periodo fiscale precedente.

4.2 Diritti

1. L'autorità di tassazione comunica al contribuente le modifiche apportate alla sua dichiarazione al più tardi al momento della notificazione della decisione d'imposizione. Essa deve inoltre indicare sempre la possibilità di presentare reclamo, l'istanza cui deve essere indirizzato e i termini da rispettare.
2. Chi non è d'accordo con la notifica di tassazione può, generalmente entro 30 giorni, inoltrare un **reclamo** scritto. La procedura di reclamo è in principio gratuita.



3. Contro una **decisione su reclamo**, sia in materia di IFD sia per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, il contribuente può ancora presentare **ricorso** presso una prima istanza di ricorso (a seconda del Cantone: Commissione di ricorso, Tribunale amministrativo o Camera di diritto tributario).
4. Con riferimento all'IFD, le decisioni su ricorso emanate dall'ultima istanza cantonale (Tribunale amministrativo cantonale o Commissione cantonale di ricorso) possono essere impugnate innanzi al TF mediante **ricorso in materia di diritto pubblico**.
5. Relativamente alle **imposte cantonali**, secondo l'art. 73 LAID, le decisioni dell'ultima istanza cantonale possono anche essere oggetto di **ricorso in materia di diritto pubblico** presso il TF.

In alcuni Cantoni la prima istanza di ricorso decide in quanto unica e ultima istanza, mentre in altri Cantoni è possibile presentare ricorso presso una seconda istanza (in generale il Tribunale amministrativo cantonale).

6. È previsto anche un **ricorso costituzionale sussidiario** presso il TF, contro le decisioni cantonali di ultima istanza per le quali non è prevista nessun'altra forma di impugnazione.
7. Una volta scaduti i termini dei rimedi giuridici ordinari, il contribuente può chiedere che si proceda a una **revisione** di una decisione già cresciuta in giudicato, qualora venissero scoperti nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova conclusivi, oppure nel caso in cui l'autorità che si è pronunciata non avesse preso in considerazione fatti importanti o mezzi di prova decisivi che già conosceva o che avrebbe dovuto conoscere, o ha violato principi fondamentali di procedura. L'istituto della revisione è escluso nei casi in cui il contribuente, qualora avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. La domanda di revisione deve essere indirizzata all'autorità che ha emesso la relativa decisione.

4.3 Consigli per la compilazione della dichiarazione d'imposta

Compilare una dichiarazione d'imposta è spesso più semplice di quanto si possa pensare.



Per esercitarsi nella compilazione della dichiarazione d'imposta si può utilizzare un modulo presente nel sito www.imposte-easy.ch. Nel sito si trovano inoltre informazioni utili per i giovani contribuenti.

Ecco qualche consiglio utile che renderà questa operazione meno sgradevole e potrà risparmiarvi spiacevoli inconvenienti:

1. Procuratevi tempestivamente tutta la **documentazione necessaria**. Ne avrete bisogno per compilare la dichiarazione d'imposta e diversi documenti giustificativi devono essere allegati, alcuni dei quali vengono automaticamente rilasciati dalla vostra banca o posta:
 - il **certificato di salario** (allestito dal datore di lavoro);
 - le **dichiarazioni concernenti accrediti di interessi** (conto bancario, conto postale ecc.);
 - l'**elenco dei titoli**;
 - l'**elenco dei debiti e le dichiarazioni concernenti gli interessi passivi**.
2. Prima di compilare la dichiarazione d'imposta, leggete attentamente le **istruzioni** visualizzabili online oppure allegate alla stessa dichiarazione. Esse contengono le necessarie spiegazioni per ogni rubrica della dichiarazione d'imposta.



3. Non dimenticate le **deduzioni** (e, se del caso, i documenti giustificativi richiesti), tra cui:

- attestazioni concernenti versamenti di premi e contributi alle **assicurazioni** (casce malati, assicurazione per l'invalidità, contro gli infortuni e sulla vita);
- attestazioni concernenti **versamenti a istituti di previdenza** (2° e 3° pilastro);
- giustificativi concernenti le spese di **formazione e perfezionamento** professionali (comprese le **spese di riqualifica**);
- giustificativi concernenti **offerte e versamenti volontari** a enti di utilità pubblica;
- giustificativi concernenti **spese mediche e farmaceutiche** non coperte dalle assicurazioni;
- deduzione per **attività lucrativa di entrambi i coniugi**;
- deduzione per la **custodia dei bambini da parte di terzi**.

4. Al momento della compilazione della dichiarazione d'imposta su carta utilizzate dapprima le **copie** (se disponibili) di tutti i moduli e riportate solamente la versione definitiva sui moduli originali. Procedendo in questo modo, durante la compilazione potrete operare facilmente correzioni. La copia vi permetterà inoltre di verificare la notifica di tassazione e, in occasione della prossima dichiarazione d'imposta, vi sarà senz'altro d'aiuto.

Tutti i Cantoni permettono la compilazione della dichiarazione d'imposta tramite un programma informatico o direttamente *online*.

Il trasferimento elettronico della dichiarazione d'imposta è possibile in quasi tutti i Cantoni.

5. Se decidete di compilare la vostra dichiarazione d'imposta per mezzo del materiale inviatovi dall'amministrazione, cominciate col riempire i **moduli da allegare alla dichiarazione**:
- l'**elenco dei titoli**. Esso svolge una doppia funzione. Innanzitutto serve a determinare il patrimonio mobiliare (conti bancari, buoni di cassa, obbligazioni, azioni ecc.) nonché i rendimenti che ne derivano (interessi, dividendi ecc.). Dall'altro, esso serve a richiedere il rimborso dell'imposta preventiva che viene trattenuta su questi rendimenti sul capitale. Il rimborso dell'imposta preventiva – che rappresenta il 35% dei rendimenti soggetti all'imposta – presuppone la dichiarazione completa e esatta dei valori in questione;
 - l'**elenco dei debiti**. Qui devono essere indicati i debiti per i quali, durante il periodo di computo, sono stati pagati interessi passivi. Questi sono ammessi in deduzione fino a un determinato importo. Per le imposte cantonali devono essere indicati tutti i debiti, anche quelli che non comportano interessi passivi. Questi sono necessari per il calcolo della sostanza imponibile e per la relativa imposta sulla sostanza;



- le **spese professionali**. Possono essere dedotte, entro certi limiti, le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, le spese supplementari per pasti fuori casa e le spese per lavoro a turni ecc.;
 - sono inoltre deducibili, entro un limite massimo, le spese di **formazione e perfezionamento con scopo professionale** (spese di riqualifica incluse).
6. I dati riassuntivi dei moduli da allegare alla dichiarazione d'imposta sono da riportare.


7. Oltre alle predette deduzioni, vi sono diverse altre **deduzioni sociali** previste dalla legge come, ad esempio:
 - deduzione personale o per coniugati;
 - deduzione per figli;
 - deduzione per persone bisognose a carico del contribuente (nella maggior parte dei Cantoni).
8. Se viene fatta su carta, non dimenticate di **firmare** la vostra dichiarazione d'imposta anche nel caso in cui sia stata compilata dal vostro fiduciario (*vedi cifra 4.1*).
9. La dichiarazione d'imposta deve essere ritornata **entro il termine stabilito** e **con gli allegati richiesti**. Chiunque, previo richiamo o diffida, non presenti entro il termine stabilito o quello prorogato la dichiarazione d'imposta o la ritorni nuovamente incompleta, verrà tassato d'ufficio e dovrà inoltre pagare una multa. Nei casi di tassazione d'ufficio, vale a dire secondo l'apprezzamento, le possibilità di reclamo e di ricorso del contribuente sono inoltre più limitate.
10. In caso di **domande** potete sempre rivolgervi all'amministrazione delle contribuzioni del vostro Cantone (*vedi appendice*) o alle cancellerie comunali.

Dichiarazione d'imposta ancora da compilare e non sai da che parte iniziare?

Imposte-easy Informazione sulle imposte per i giovani

Qui troverai:

- suggerimenti utili
- una dichiarazione d'imposta interattiva per esercitarti
- e molto di più ancora ...



Appendice

Materiale didattico in materia di fiscalità

Oltre al presente opuscolo, il **Team Documentazione Fiscale** dell'AFC ha elaborato altro materiale didattico (in tedesco, francese e – in parte – in italiano e in inglese) destinato all'istruzione civica in ambito fiscale e finanziario.

- Su www.imposte-easy.ch, i giovani possono confrontarsi con il tema della fiscalità. Essi scoprono ciò che devono sapere nel settore delle imposte. Poi, possono testare ciò che hanno appreso tramite un controllo delle conoscenze e compilare, in maniera interattiva e ludica, la dichiarazione d'imposta di cinque differenti profili.
- L'opuscolo «**Il sistema fiscale svizzero**» fornisce, sotto forma di un testo facilmente comprensibile e abbellito da numerose illustrazioni, una panoramica del sistema fiscale svizzero nonché una visione d'insieme delle imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni.
- La raccolta «**Informazioni fiscali**» fornisce informazioni dettagliate su diversi temi legati alla fiscalità svizzera.

La «Guida per il futuro contribuente», «Il sistema fiscale svizzero» e la raccolta «Informazioni fiscali» possono essere consultati sul sito internet dell'AFC:

- www.estv.admin.ch → L'AFC → Sistema fiscale svizzero
- Inoltre, su questa stessa pagina un link rimanda alla piattaforma www.imposte-easy.ch.

I due opuscoli possono anche essere ordinati su carta presso:

- Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Politica fiscale
Team Documentazione Fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
E-Mail : ist@estv.admin.ch
- oppure al indirizzo
www.estv.admin.ch → L'AFC → Sistema fiscale svizzero → Il sistema fiscale svizzero / Guida per il futuro contribuente → Ordinare la pubblicazione

Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni

Conferenze in materia fiscale: L'AFC offre un servizio di conferenze alle scuole medie e professionali. I docenti interessati possono iscrivere le loro classi su www.estv.admin.ch → L'AFC → Sistema fiscale svizzero → Servizio di conferenze per classi scolastiche. Inoltre per eventuali informazioni e per ottenere la necessaria documentazione possono rivolgersi alle amministrazioni comunali e cantonali delle contribuzioni.

Materiale: Le amministrazioni delle contribuzioni mettono a disposizione gratuitamente della documentazione (ad es. istruzioni e moduli d'imposta) a scopi d'insegnamento o di formazione.

AFC	Indirizzo:	Amministrazione federale delle contribuzioni Eigerstrasse 65, 3003 Berna
	Telefono:	058 462 71 06
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	www.estv.admin.ch

Appenzello Esterno	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Gutenberg-Zentrum, 9102 Herisau 2
	Telefono:	071 353 62 90
	E-mail:	steuerverwaltung@ar.ch
	Internet:	www.ar.ch

Appenzello Interno	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Marktgasse 2, 9050 Appenzell
	Telefono:	071 788 94 01
	Fax:	071 788 94 19
	E-mail:	steuern@ai.ch
	Internet:	www.ai.ch

Argovia	Indirizzo:	Kantonales Steueramt Tellstrasse 67, Postfach, 5001 Aarau
	Telefono:	062 835 25 30
	E-mail:	steueramt@ag.ch
	Internet:	www.ag.ch/steuern

Basilea Campagna	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Rheinstr. 33, 4410 Liestal
	Telefono:	061 552 51 20
	E-mail:	steuerverwaltung@bl.ch
	Internet:	www.steuern.bl.ch

Basilea Città	Indirizzo:	Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt Fischmarkt 10, Postfach, 4001 Basel
	Telefono:	061 267 46 46
	E-mail:	steuerverwaltung@bs.ch / steuerbezug@bs.ch
	Internet:	www.steuerverwaltung.bs.ch

Berna	Indirizzo:	Steuerverwaltung des Kantons Bern Brünnenstrasse 66, 3018 Bern
	Indirizzo postale:	Postfach 8334, 3001 Bern
	Telefono:	031 633 60 01
	Fax:	031 633 60 60
	E-mail:	info.sv@be.ch
	Internet:	www.be.ch

Friburgo	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Rue Joseph-Piller 13, 1701 Freiburg
	Telefono:	026 305 33 00
	E-mail:	SCC@fr.ch
	Internet:	www.fr.ch
Ginevra	Indirizzo:	Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26, Case postale 3937 1211 Genève 3
	Telefono:	022 327 70 00
	Fax:	022 546 97 35
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	www.ge.ch
Giura	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Rue de la Justice 2, 2800 Delémont
	Telefono:	032 420 55 30
	Fax:	032 420 55 31
	E-mail:	secr.ctr@jura.ch
	Internet:	www.jura.ch/DFI/CTR.html
Glarona	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Hauptstrasse 11, 8750 Glarus
	Telefono:	055 646 61 50
	E-mail:	steuerverwaltung@gl.ch
	Internet:	www.gl.ch
Grigioni	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Chur
	Telefono:	081 257 21 21
	Fax:	081 257 21 55
	E-mail:	info@stv.gr.ch
	Internet:	www.stv.gr.ch
Lucerna	Indirizzo:	Dienststelle Steuern des Kantons Luzern Buobenmatt 1, 6002 Luzern
	Telefono:	041 228 56 56
	E-mail:	steuern@lu.ch
	Internet:	www.steuern.lu.ch
Neuchâtel	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Rue du Docteur-Coullery 5, case postale 69, 2301 La Chaux-de-Fonds
	Telefono:	032 889 77 77
	Fax:	032 889 60 85
	E-mail:	service.contributions@ne.ch
	Internet:	www.ne.ch/impots
Nidvaldo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt Bahnhofplatz 3, 6371 Stans
	Telefono:	041 618 71 27
	Fax:	041 618 71 39
	E-mail:	steueramt@nw.ch
	Internet:	www.steuern-nw.ch
Obvaldo	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung St. Antonistrasse 4, 6060 Sarnen
	Telefono:	041 666 62 94
	E-mail:	steuerverwaltung@ow.ch
	Internet:	www.ow.ch

San-Gallo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt Davidstr. 41, 9001 St. Gallen
	Telefono:	058 229 41 21
	Fax:	058 229 41 02
	E-mail:	ksta.dienste@sg.ch
	Internet:	www.steuern.sg.ch
Sciaffusa	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung J. J. Wepfer-Strasse 6, 8200 Schaffhausen
	Telefono:	052 632 79 59
	Fax:	052 632 72 98
	E-mail:	sekretariat.stv@sh.ch
	Internet:	www.sh.ch
Soletta	Indirizzo:	Steueramt des Kantons Solothurn Werkhofstrasse 29 c, 4509 Solothurn
	Telefono:	032 627 87 87
	E-mail:	steueramt.so@fd.so.ch
	Internet:	so.ch/verwaltung/finanzdepartement/steueramt/
Svitto	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Bahnhofstrasse 15, Postfach 1232, 6431 Schwyz
	Telefono:	041 819 23 45
	Fax:	041 819 23 49
	E-mail:	stv@sz.ch
	Internet:	www.sz.ch
Ticino	Indirizzo:	Divisione delle contribuzioni Vicolo Sottocorte, 6501 Bellinzona
	Telefono:	091 814 39 58
	Fax:	091 814 44 88
	E-mail:	dfe-dc@ti.ch
	Internet:	www.ti.ch
Turgovia	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Schlossmühlestrasse 15, 8510 Frauenfeld
	Telefono:	058 345 30 30
	Fax:	058 345 30 31
	E-mail:	info.sv@tg.ch
	Internet:	www.steuerverwaltung.tg.ch
Uri	Indirizzo:	Amt für Steuern Tellsgasse 1, Postfach, 6460 Altdorf
	Telefono:	041 875 21 17
	E-mail:	steueramt@ur.ch
	Internet:	www.ur.ch
Vallese	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Avenue de la Gare 35, 1951 Sion
	Telefono:	027 606 24 50 (francese) 027 606 24 51 (tedesco)
	Fax:	027 606 25 76
	E-mail:	scc@admin.vs.ch
	Internet:	www.vs.ch
Vaud	Indirizzo:	Administration cantonale des impôts Route de Berne 46, 1014 Lausanne
	Telefono:	021 316 00 00
	E-mail:	info.aci@vd.ch
	Internet:	www.vd.ch/impots

Zugo Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung
Postfach, 6301 Zug
Telefono: 041 728 26 11
E-mail: (contatto via sito Internet)
Internet: www.zug.ch

Zurigo Indirizzo: Kantonaless Steueramt
Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich
Telefono: 043 259 40 50
E-mail: (contatto via sito Internet)
Internet: www.steuernamt.zh.ch

Indice analitico

A

Acconti	10, 23, 29, 39, 42
Alimenti	36, 37
Aliquota d'imposta	21, 22, 28, 34
Anno fiscale	19, 21, 27
Annualizzazione	28, 32, 40
Armonizzazione fiscale	8
Arrivo (dall'estero / da un altro Cantone)	28, 29, 32, 42
Assoggettamento	8, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 38

C

Cantone d'arrivo	29, 42
Cantone di partenza	29, 42
Cessazione temporanea dell'attività lucrativa	40
Coefficiente d'imposta	21, 22
Condono	25, 46
Convenzione di doppia imposizione	42

D

Deduzione dei debiti	17
Deduzioni del reddito	13
Deduzioni generali	14, 16
Deduzioni sociali	14, 16, 17, 52
Dichiarazione d'imposta	10, 13, 21, 45, 46, 49, 54
Difficoltà di pagamento	25
Disoccupazione	43
Domicilio fiscale	11, 12, 29, 40
Doppia imposizione (divieto)	12
Doppia tariffa	33

F

Famiglia (imposizione della ...)	33
Federalismo	7, 8

I

Imposta sulla sostanza	17
Imposta sul reddito	13, 15, 16, 30
Imposte di culto	22
Imposte periodiche	19
Imposte uniche	19
Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni	55

M

Maggiore età	28, 31
Materiale didattico	54
Minorenni	28, 36

O

Obbligo di pagamento	46
----------------------------	----

P

Pagamento a rate	25
Periodo di computo	19, 20

Periodo fiscale	19, 20, 21, 27
Postnumerando.....	1, 19, 20, 29, 39
Prestazioni in capitale.....	37
Proroga	25

R

Reclamo	10, 47, 52
Reddito imponibile	14, 16
Reddito lordo	14, 16
Reddito periodico	28
Ricorso	10, 47, 48, 52

S

Servizio militare	39
Sistema fiscale	6, 7, 54
Soggiorno all'estero.....	40, 41
Sostanza imponibile.....	17, 18
Sostanza lorda.....	17, 18
Spese di conseguimento del reddito	13, 16
Spese di formazione	14, 50, 51
Spese di malattia.....	14
Spese di perfezionamento	14, 50, 51
Spese di riqualifica.....	14, 50, 51
Splitting	34

T

Tassazione.....	10, 19, 21, 29, 30, 31, 39
Tassazione d'ufficio.....	45, 46, 52
Tassazione separata	35
Termine	46, 47, 48, 52
Tirocinio	32, 39
Trasferimento all'estero.....	27, 38, 42
Trasferimento del domicilio.....	29, 38

U

Unità di consumo	34
------------------------	----